



Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano
PROVINCIA DI PV

GIUNTA DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.4

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SCAVALCO D'ECCEDEENZA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 LEGGE 311 DEL 30.12.2004 PER LA DIPENDENTE SILVIA CALVI IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VAL VERSA. PERIODO: DALLA DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE AL 30.06.2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore **undici** e minuti **trenta** nella Sede Municipale in Canneto Pavese, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Brega Enrica	Sì
2. Panizzari Francesca	Sì
3. Bardoneschi Maria Pia	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario **Dr. MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. **Brega Enrica** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SCAVALCO D'ECCEDEZZA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 LEGGE 311 DEL 30.12.2004 PER LA DIPENDENTE SILVIA CALVI IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VAL VERSA. PERIODO: DALLA DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE AL 30.06.2025

LA GIUNTA DELL'UNIONE

VISTO l'art.48, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, che testualmente recita: "La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco...", dal quale si evince che la materia oggetto del presente atto rientra nell'ambito della competenza residuale della Giunta Comunale;

PREMESSO che con nota dell'Unione di Comuni Lombarda dell'Alta Val Versa, acquisita al prot. n. 3 del 02.01.2025, veniva formalizzata la richiesta di utilizzare, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, una unità di personale dipendente a tempo indeterminato dell'Unione dei Comuni Lombarda Prima Collina, ed in particolare la dipendente dott.ssa Silvia Calvi, mediante stipula di un accordo di collaborazione con la stessa da stipularsi ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;

PRESO ATTO, inoltre, della disponibilità manifestata dalla dipendente e constatate le oggettive esigenze dell'Ente richiedente, specificando che le ulteriori incombenze da svolgere per un periodo limitato e fuori dall'ordinario orario di lavoro, non incideranno sulla produttività e sul rendimento richiesto dell'Unione dei Comuni Lombarda Prima Collina;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, così come modificato dall'art. 3 del DL 41/2023, il quale testualmente recita: "*I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 il quale testualmente prevede: "*L'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 configura una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*";
- la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito

l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.lgs. 267/2000;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato - Sezione 111 n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, reso al Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time come previsto dall'art. 4, comma 7 e seguenti del CCNL Regioni - Autonomie locali del 14.09.2000;
- la circolare n. 2 del 26 maggio 2014 della Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Ministero dell'interno ad oggetto "*Problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli enti locali: art.1, comma 557, della Legge 311/2004*";

RILEVATO che:

- i due Enti hanno una popolazione inferiore a 5.000 (ora estesa ai comuni con popolazione inferiore a 15.000) abitanti e dato atto che la ratio della norma di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;
- la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano.

DATO ATTO che:

- alla luce dell'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, come modificato dalla Legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuiti al dipendente;
- la prestazione richiesta è al di fuori dell'orario di lavoro del dipendente e non sussistono cause di interferenza con attività di servizio o esigenze organizzative tali da impedire l'autorizzazione, tenendo conto delle necessità di servizio e dell'impegno richiesto dall'incarico;

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruiti dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario dell'Unione e di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. DI ACCOGLIERE, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta in ordine all'utilizzo presso l'Unione di Comuni Lombarda dell'Alta Val Versa per n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311, della dipendente Dott.ssa Silvia Calvi, dalla data di sottoscrizione al 30.06.2025, da effettuarsi al di fuori dell'orario nel rispetto del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
2. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, la dipendente Dott.ssa Silvia Calvi, dipendente a tempo pieno ed indeterminato Area dei Funzionari – Posizione Economica D1, presso l'Unione di Comuni Lombarda dell'Alta Val Versa, soggetto pubblico, con prestazione pari a n. 12 ore settimanali, da svolgersi fuori orario, dalla data di sottoscrizione al 30.06.2025;
3. DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dall'utilizzo del dipendente in oggetto sono ad esclusivo carico dell'Unione di Comuni Lombarda dell'Alta Val Versa;
4. DI FORMULARE l'indirizzo al Responsabile del Servizio personale di procedere agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, nonché alla pubblicazione di cui all'art. 18 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Unione di Comuni Prima Collina;
5. DI COMUNICARE il presente atto, per quanto di competenza al dipendente interessato e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

Successivamente, con separata votazione, con voti unanimi,

DELIBERA

la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : Brega Enrica

Il Segretario
F.to : Dr. MUTTARINI GIAN LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 60 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canneto Pavese, lì 06/02/2025

Il Responsabile del Servizio
F.to : Dott.ssa Aurelia Bottoli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Canneto Pavese, lì 06/02/2025

Il Segretario
F.to : Dr. MUTTARINI GIAN LUCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 28/01/2025

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario
F.to : Dr. MUTTARINI GIAN LUCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario
MUTTARINI GIAN LUCA